



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI - PERSONALE

N 169 Data 15-11-2018 N. Registro Generale 1146	OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale finalizzato alla proposizione di azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Urbino per recupero somme dalla Società S. M. S.r.l. all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: Z3625C6C86
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con sentenza n.579/2015, la Corte di Appello di Ancona, in relazione alla causa civile promossa in data 26/04/2006 da un espropriato contro la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio dei terreni del P.I.P. località Canavaccio di Urbino, recependo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 348/2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art.5-bis commi 1 e 2 del D.L.333/1992, ha determinato un'indennità di esproprio per la quota-parte di proprietà del terreno e soprassuoli espropriati a favore degli eredi del soggetto espropriato pari a € 347.533,33, a fronte dell'indennità riconosciuta con l'atto di esproprio dall'Amministrazione comunale a favore dell'espropriato pari ad € 161.983,55 di cui € 97.079,19 depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che la Corte di Appello di Ancona ha stabilito, inoltre, di riconoscere all'espropriato gli interessi legali maturati dal decreto di esproprio sulla differenza tra l'indennità determinata e quella già versata dall'ente espropriante presso la Cassa depositi e prestiti.

Visto che l'Amministrazione comunale, in conseguenza di quanto disposto dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza di cui sopra ha provveduto a corrispondere favore degli eredi dell'espropriato un maggiore importo di indennità di esproprio che, in base all'art. 2 ultimo comma degli atti di cessione dei lotti alle ditte assegnatarie e ai principi generali della L. 865/1971 deve ritenersi a carico degli assegnatari dei lotti afferenti i terreni espropriati;

Considerato che con lettera dell'11/11/2016 Responsabile del Settore Urbanistica ha invitato e diffidato le ditte a voler versare le maggiori somme dovute a conguaglio da ciascuna ditta assegnataria dei lotti relativi ai terreni espropriati, in proporzione alla superficie dei lotti a suo tempo acquistati, calcolando anche gli interessi legali sulle stesse, le somme relative alle spese di giudizio e quelle legali sostenute dal Comune per la causa in oggetto, così come quantificate con determinazione n. 13 del 10/11/2016;

Viste le seguenti linee di indirizzo per la definizione stragiudiziale della vicenda stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 16/01/2018 come di seguito:

- a) Corresponsione da parte delle ditte della quota di spettanza relativa all'indennità aggiuntiva riconosciuta dalla Sentenza 579/2015, per un importo complessivo di € 233.608,54, definita con determinazione Settore Urbanistica n. 13 del 10/11/2016;
- b) Rinuncia dell'amministrazione al recupero delle spese legali sostenute nel contenzioso di cui alla sentenza Corte di Appello di Ancona n. 579/2015, per un importo

complessivo di € 33.353,76 definito con determinazione Settore Urbanistica n. 13 del 10/11/2016 (tenuto conto della non imputabilità delle spese legali alle ditte assegnatarie quale orientamento giurisprudenziale prevalente, come da parere reso dal legale di fiducia dell'Amministrazione);

c) Possibilità di pagamento rateizzato da parte delle ditte dell'importo di cui al punto a) con le seguenti modalità:

- corresponsione dell'importo in massimo 7 rate annuali con la prima rata da corrispondere alla data dell'atto di transazione e aggiunta degli interessi legali calcolati dalla data dell'atto di transazione sulle rate successive;
- stipula di una polizza fidejussoria bancaria contenente le clausole di escussione a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione a garanzia del pagamento delle rate successive, ovvero, in alternativa alla fidejussione, l'inserimento di una clausola nell'atto di transazione che preveda il pagamento di una penale pari al 50% dell'importo complessivo dovuto, da corrispondere in aggiunta alle rate non versate, nel caso di mancato rispetto anche parziale delle rate concordate e delle scadenze convenute;
- d) le spese dei relativi atti di transazione e quelle ad essi accessorie (comprese quelle di registrazione) sono a carico delle parti in eguale misura.

Considerato che, conseguentemente si è provveduto a comunicare alle ditte le condizioni stabilite con la deliberazione richiamata per una chiusura bonaria della vicenda;

Visto che la Società S.M. Srl con sede in Fermignano (PU), che ha acquisito il lotto dall'amministrazione comunale mediante operazione di leasing Finanziario con la Soc., ha formalmente rifiutato, tramite il proprio legale, le condizioni di transazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2018 e che, pertanto, occorre procedere con un'azione giudiziaria per il recupero di quanto dovuto;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Urbanistica ID n. 416063 del 07.06.2018 e successive ID n. 416125 del 07.06.2018 e ID n. 447895 del 13.11.2018 con le quale si chiede al Settore Contenzioso – Contratti - Personale di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico ad un legale al fine di proporre, per conto del Comune di Urbino, apposita azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Urbino, contro la Società "S.M. Srl" con sede in Fermignano (PU) e, se del caso, contro la Società "Medioleasing Spa" al fine di procedere al recupero delle somme dovute al Comune di Urbino medesimo;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che nel precedente giudizio relativo al contenzioso riguardante l'esproprio, l'Amministrazione comunale ha incaricato per la propria difesa l'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore Urbanistica, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che ha assistito l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nel contenzioso riguardante la quantificazione dell'indennità di esproprio in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo, è in grado di predisporre la difesa dell'Amministrazione in relazione ai vari aspetti giuridico - legali connessi, e ciò anche in considerazione di quanto stabilito al punto 3.1.4 delle recenti Linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi

on determinazione Settore Urbanistica n. 13 del
putabilità delle spese legali alle ditte assegnatarie
prevalente, come da parere reso dal legale di

la parte delle ditte dell'importo di cui al punto a)

ssimo 7 rate annuali con la prima rata da
sazione e aggiunta degli interessi legali calcolati
rate successive;

aria contenente le clausole di escussione a prima
entiva escussione a garanzia del pagamento delle
alla fidejussione, l'inserimento di una clausola
da il pagamento di una penale pari al 50%
orrispondere in aggiunta alle rate non versate, nel
ziale delle rate concordate e delle scadenze

re e quelle ad essi accessorie (comprese quelle di
in eguale misura.

nente si è provveduto a comunicare alle ditte le
one richiamata per una chiusura bonaria della

on sede in Fermignano (PU), che ha acquisito il
mediante operazione di leasing Finanziario con la
il proprio legale, le condizioni di transazione di
nale n. 7 del 16/01/2018 e che, pertanto, occorre
r il recupero di quanto dovuto:

abile del Settore Urbanistica ID n. 416063 del
i del 07.06.2018 e ID n. 447895 del 13.11.2018
nzioso – Contratti - Personale di predisporre tutti
ere al conferimento dell'incarico ad un legale al
di Urbino, apposita azione giudiziaria innanzi al
"S.M. Srl" con sede in Fermignano (PU) e, se del
spa" al fine di procedere al recupero delle somme
);

i Urbino non è dotato di personale abilitato al
che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico
le incarico;

giudizio relativo al contenzioso riguardante
ale ha incaricato per la propria difesa l'Avv.

dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7
del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123,
e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha
escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della
sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i
locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs
50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi
del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs
50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs
50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con
determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip
S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter
eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del
mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip,
in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel
catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire
col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 31.05.2017 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Personale sino al 31.12.2017, confermato e prorogato con successivo decreto n. 10 del 30.12.2017 sino al 31.12.2018;

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2018/2020 unitamente al Documento Unico di Programmazione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 124 del 28.12.2017;
- il Peg 2018/2020 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2018;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2018 n. 1064;
- il CIG:Z3625C6C86
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla proposizione di azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Urbino contro la Società "S.M. Srl" con sede in Fermignano (PU) e, se del caso, contro la Società "Medioleasing Spa", al fine di procedere al recupero delle somme dovute al Comune di Urbino, per le motivazioni di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 7.737,40 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 6.479,00 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 7.737,40 al Cap. 570/330, Bilancio 2018/2020, Azione 1064;
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Urbanistica;
5. di precisare che responsabile del procedimento è il Dott. Michele Cancellieri Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale;
6. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
7. dare atto che verranno assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal processo amministrativo

di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di
dell'attività espletata.

e del presente affidamento, si assume gli obblighi di
Legge 13.8.2010 n. 136.

ovranno transitare solo ed esclusivamente su conti
anche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136,
io o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
operazioni determinerà la risoluzione di diritto del

a Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si
appalto o subcontratto inerente il presente rapporto
na espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di
alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si
e alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento
tore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
omune di Urbino, approvato con Deliberazione di
disponibili nella sezione on line "Amministrazione
sito comunale al
enems/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra
20_att_gen/.

so di violazione degli obblighi inseriti nel Codice
residente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel
e di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
carichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il
apporto.

in luogo alla predisposizione del Documento Unico di

Il Responsabile del Settore
Contenzioso - Contratti - Personale
Dott. Michele Cancellieri



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs.
18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i IMP.N. 1451.

Urbino, 15/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 16.11.2018 al 01.12.2018

u2165

Il/La responsabile per la pubblicazione



osto, di procedere alla costituzione in giudizio nei
ento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro

n. 8 del 31.05.2017 con il quale il Sindaco ha
posizione Organizzativa del Settore Contenzioso -
17, confermato e prorogato con successivo decreto
8;

t. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si
favorevole attestante la regolarità e la correttezza
quanto disposto con il presente atto;

nente al Documento Unico di Programmazione
o Comunale n. 124 del 28.12.2017;
on atto di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2018;
9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
4;

fficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

vani del Foro di Ancona con studio in Ancona in
GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il
del Comune di Urbino finalizzato alla proposizione
tribunale di Urbino contro la Società "S.M. Srl" con
nel caso, contro la Società "Medioleasing Spa", al
elle somme dovute al Comune di Urbino, per le
er un compenso onnicomprensivo di Euro 7.737,40
presi) – Euro 6.479,00 (oltre IVA su imponibile);
lvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di
ti al punto precedente;
40 al Cap. 570/330, Bilancio 2018/2020, Azione

el lettera commerciale per la disciplina contrattuale
za della quale è allegata al presente atto come parte
nsabile del Settore Urbanistica;
del procedimento è il Dott. Michele Cancellieri
zioso – Contratti - Personale;
minazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo



Comune di Urbino Settore Contenzioso – Contratti - Personale

Urbino, li ... novembre 2018
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
ANDREA GALVANI
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale finalizzato alla proposizione di azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Urbino per recupero somme dalla Società S. M. S.r.l. all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona – CIG:Z3625C6C86

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Personale n. ... del, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 7.737,40 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 6.479,40 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Personale n. ... del

La spesa complessiva di Euro 7.737,40 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 570/330, Bilancio 2018/2020, Azione 1064, imp., n. 1541. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero dell'impegno di spesa sopra citato nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla proposizione di azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Urbino contro la Società "S.M. Srl" con sede in Fermignano (PU) e, se del caso, contro la Società "Medioleasing Spa", al fine di procedere al recupero delle somme dovute al Comune di Urbino per le motivazioni espresse in premessa della Determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Personale n. ... del ... sopra citato.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ing. Costantino Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.